

Allegato "A"

n° 1

Emendamenti alla proposta di deliberazione n. 629/2026

All'allegato Bozza Statuto Porto Palau srl, si propongono i seguenti emendamenti:

Articolo 8

Dopo il punto b si aggiungono le seguenti lettere:

c. organo di controllo;

d. il soggetto incaricato della revisione contabile.

Nel prosieguo dell'articolo sono aggiunti i seguenti capoversi:

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

È vietato di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Comune di Palau
Registro di Protocollo
N. 0006066 del 25/03/2026
Class: 01-06



Articolo 10

Prima del primo capoverso che inizia con le parole "L'amministratore Unico" è aggiunto il seguente testo:

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico.

E' aggiunto il secondo capoverso: "È tuttavia possibile la nomina di consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti, ivi compreso il Presidente, non superiore a tre, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica.

Dopo il quarto capoverso, che termina con la parola "vigente", è aggiunto il seguente testo:

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente testo:

Non è consentito che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Articolo 11

Al termine dell'articolo sono aggiunti i seguenti capoversi:

È possibile l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

È esclusa la carica di vicepresidente.

PER IL GRUPPO DI MAGGIORANZA 2023/28
Maria Luisa Petella

Articolo 13

L'ultimo capoverso che recita: L'Organo Amministrativo può attribuire, con apposita deliberazione, deleghe speciali di rappresentanza o di gestione a favore del Direttore Generale, se nominato, o di altri soggetti, determinandone contenuto, limiti e durata, nel rispetto della legge e del presente statuto.

E' abrogato.

Articolo 15

Le parole del titolo "Collegio sindacale" sono sostituite dalle parole **Organo di controllo**.

I primi due capoversi sono sostituiti ed integrati dal seguente testo:

I soci con apposita decisione nominano un organo di controllo in persona di un Sindaco Unico ovvero di un Collegio Sindacale ovvero ancora di un Revisore legale dei conti ai sensi dell'art.2477 c.c., ai quali competono il controllo di gestione e il controllo legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di nomina del Collegio sindacale esso è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea.

Nel sesto capoverso, alla prima riga, le parole "il collegio sindacale" sono sostituite dalle parole **L'organo di controllo**.

Nel sesto capoverso, dopo la frase "qualora la legge richieda la separazione tra organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale" sono aggiunte le seguenti parole: **il Sindaco Unico o il Collegio sindacale svolgono**.

Dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente testo: I predetti soggetti devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni del codice civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, inconfiribilità e incompatibilità previsti dalla legge.

Articolo 19

Dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente testo:

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

PER IL GRUPPO DI MASSICORANZA ^{FAAV} 2023/28
Mela Lisa Poelle

Emendamenti alla proposta di deliberazione n. 629/2026

All'allegato Bozza Statuto Palau Servizi srl, si propongono i seguenti emendamenti:

Articolo 1, 4^a capoverso, dopo la parola "quello", è inserita la frase risultante dal Registro Imprese;

Articolo 8, dopo il punto b. l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione; sono inserite le seguenti lettere:

c. l'organo di controllo;

d. revisore legale dei conti, ove necessario.

Nel prosieguo dell'articolo sono aggiunti 3^a-4^a e 5^a capoverso

Pertanto, dopo la frase: Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, l'articolo è così integrato:

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

È vietato di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Articolo 10

Il primo capoverso, dalle parole "la società" alla parola "pubblica", è sostituito con il seguente testo:

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico.

È tuttavia possibile la nomina di consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti, ivi compreso il Presidente, non superiore a tre, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica.

Al quinto capoverso, dopo la parola "vigente". È inserita la seguente frase:

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

All'ultimo capoverso, dopo la parola "Palau", è inserito il seguente testo:

Non è consentito che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Articolo 11

Dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente testo:

È possibile l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

È esclusa la carica di vicepresidente.

Articolo 13

Il terzo capoverso, che recita:

L'Organo Amministrativo può attribuire, con apposita deliberazione, deleghe speciali di rappresentanza o di gestione a favore del Direttore Generale, se nominato, o di altri soggetti, determinandone contenuto, limiti e durata, nel rispetto della legge e del presente statuto.

È abrogato.

PER IL GRUPPO DI MASSIMILIANO 2023/28
Marta Rita Padella
PALAU

Articolo 15

Le parole del titolo "Collegio sindacale" sono sostituite dalle parole **Organo di controllo**.

I primi due capoversi sono sostituiti dal seguente testo:

I soci con apposita decisione nominano un organo di controllo in persona di un Sindaco Unico ovvero di un Collegio Sindacale ovvero ancora di un Revisore legale dei conti ai sensi dell'art.2477 c.c., ai quali competono il controllo di gestione e il controllo legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di nomina del Collegio sindacale esso è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea.

Nel sesto capoverso, alla prima riga, le parole "il collegio sindacale" sono sostituite dalle parole **L'organo di controllo**.

Nel sesto capoverso, dopo la frase "qualora la legge richieda la separazione tra organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale" sono aggiunte le seguenti parole: **il Sindaco Unico o il Collegio sindacale svolgono**.

Dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente testo: **I predetti soggetti devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni del codice civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, inconfiribilità e incompatibilità previsti dalla legge.**

Articolo 19

Dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente testo:

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

PER IL GRUPPO DI MASS-OVERA 2023 / 28
Michele Liso Proello